

In breve

LAVORATORI AUTONOMI E MODELLO 770, COSÌ LE PROROGHE

— Ministero dell'economia e delle finanze - Comunicato 26 luglio 2017, n. 131

OGGETTO **Proroga al 20 agosto anche per i versamenti di imposta dei lavoratori autonomi**

Dal 21 luglio 2017 al 20 agosto 2017 anche i lavoratori autonomi potranno effettuare i versamenti delle imposte con una lieve maggiorazione, a titolo di interesse, pari allo 0,40 per cento. Il nuovo termine verrà formalizzato con un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze che sarà firmato nei prossimi giorni. Il DPCM uniformerà il trattamento tra titolari di reddito di impresa e titolari di reddito di lavoro autonomo. In dettaglio, i versamenti interessati dalla nuova scadenza sono quelli derivanti dalla dichiarazione dei redditi, dalla dichiarazione Irap e dalla dichiarazione in materia di imposta sul valore aggiunto di imprenditori e lavoratori autonomi. Con un altro DPCM, in dirittura d'arrivo, viene prorogato, al 31 ottobre 2017 il termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770) e delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di Irap.

DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI VERSAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI D'IMPRESA

— DPCM 20 luglio 2017 (G.U. 21 luglio 2017, n. 169)

OGGETTO **Differimento del termine di versamento delle imposte sui redditi**

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto in esame, vengono differiti i termini di versamento delle imposte sui redditi relativamente ai soli titolari di reddito d'impresa.

In particolare sono differite le seguenti scadenze:

› il saldo dovuto dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta precedente a quello in corso al 1° gennaio 2017 (ossia, per i soggetti con l'anno d'imposta coincidente con l'anno civile, il 2016) e la prima rata dell'acconto dell'imposta sui redditi relativa al periodo d'imposta successivo;

I nuovi termini sono fissati al 20 luglio 2017 senza alcuna maggiorazione e dal 21 luglio 2017 al 20 agosto 2017 con la maggiorazione dello 0,40%.

Le scadenze originarie, si rammenta, erano fissate al 30 giugno 2017 senza maggiorazione e al 31 luglio 2017 con la maggiorazione dello 0,40%. Restano ferme le altre modalità generali in tema di versamenti ossia:

› i termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo;

› gli importi delle imposte che scaturiscono dalla dichiarazione devono essere versati arrotondati all'unità di euro, così come determinati nella dichiarazione stessa;

› se l'ammontare indicato in dichiarazione deve essere successivamente elaborato (rateazioni) prima di essere versato, si applica la regola generale dell'arrotondamento al centesimo di euro (es. euro 10.000,752 arrotondato diventa euro 10.000,75; euro 10.000,755 arrotondato diventa euro 10.000,76; euro 10.000,758 arrotondato diventa euro 10.000,76) trattandosi di importi che non si indicano in dichiarazione ma direttamente nel modello di versamento F24;

› per le imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi che non superano ciascuna l'importo di euro 12,00, non vanno effettuati i versamenti né la compensazione delle singole imposte (IRPEF e addizionali).

RILASCIO DEL DURC, L'INPS RIPRENDE LE INDICAZIONI DELL'ISPettorATO

— Inps - Messaggio 19 luglio 2017, n. 3003

OGGETTO **Ispettorato Nazionale del Lavoro - Circolare n. 3/2017 in materia di recupero benefici normativi e contributivi di cui all'art. 1, comma 1175, Legge n. 296/2006 - indicazioni al personale ispettivo.**

Con la circolare indicata in oggetto, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, (Guida al Lavoro n.31/2017) d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha fornito indicazioni per il corretto esercizio dell'azione di vigilanza in ordine all'applicazione dell'art. 1, comma 1175, Legge n. 296/2006, con particolare riferimento al recupero in sede ispettiva dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale.

In sintesi, l'Ispettorato ribadisce quanto già affermato dal Ministero del lavoro con risposta ad interpellato n. 33/2013, vale a dire che, in assenza delle condizioni di rilascio del DURC, si determina la necessità di recupero dei benefici di cui gode l'intera compagine aziendale per l'intero periodo di mancato possesso del DURC.

Quanto alle conseguenze derivanti dall'accertamento di violazioni riguardanti "gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale", l'Ispettorato Nazionale del Lavoro precisa che dette violazioni, qualora non siano tali da determinare il mancato rilascio del DURC, assumono rilevanza limitatamente al lavoratore cui i benefici si riferiscono ed esclusivamente per una durata pari al periodo in cui si sia protratta la violazione.

L'INL chiarisce inoltre che le violazioni in parola, qualora suscettibili di regolarizzazione, non impediscono il godimento di benefici nel caso in cui siano regolarizzate prima dell'avvio di qualsiasi accertamento ispettivo.

Per ulteriori dettagli si rinvia al contenuto dell'allegata circolare n. 3/2017 che deve intendersi interamente richiamato.

SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE, L'INPS DIFFONDE I CHIARIMENTI DELL'ISPettorATO

— Inps - Messaggio 19 luglio 2017, n. 3016

OGGETTO **Ispettorato Nazionale del Lavoro - Nota prot. n. 5546/2017 e FAQ in materia di provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale**

Con la nota citata in oggetto, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito specifiche indicazioni in ordine al comportamento che il personale ispettivo (Guida al Lavoro n. 31/2017) deve adottare in materia di sospensione dell'attività imprenditoriale di cui all'art. 14 D.Lgs n. 81/2008.

In particolare, l'Ispettorato ha chiarito che, essendo stato completato il ciclo di iniziative formative sull'argomento, anche il personale ispettivo INPS e INAIL è tenuto a procedere all'adozione del provvedimento di sospensione (e alla sua eventuale revoca), limitatamente al caso di impiego di lavoratori in nero in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro. Per quanto concerne la revoca, l'INL ha esplicitato che la competenza all'adozione della stessa spetta di norma al personale che ha proceduto alla sospensione, fatta salva la possibilità che, in considerazione delle circostanze del caso, essa sia adottata da personale ispettivo diverso da quello che ha adottato il provvedimento di sospensione.

Inoltre, l'INL ha evidenziato la necessità che tutti i provvedimenti di quibus siano tempestivamente comunicati all'Ispettorato territorialmente competente, unitamente alla documentazione completa (verbale di primo accesso, dichiarazioni, etc.).

Le istruzioni fornite dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro sono corredate dalla modulistica da utilizzare per il provvedimento di sospensione e per la revoca, nonché da una serie di FAQ sulla materia, relativamente alle quali con successiva nota l'INL ha specificato che le stesse costituiscono indicazioni vincolanti per il personale ispettivo.

Per ulteriori dettagli, si rinvia al contenuto delle allegato note e delle relative FAQ, che deve intendersi interamente richiamato.